



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 665 del 2006, proposto da:
Consorzio I.C.S. – Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l., in proprio
e quale capogruppo mandatario dell'associazione temporanea di
imprese tra Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. a r.l., Cooperativa
Sociale Cilte s.c.s. a r.l., Cooperativa Sociale Solidarietà s.c.s. a r.l.,
Associazione Anziani e Comunità Locale, Associazione D.B.S. –
Volontari per un Borgo Solidale – Onlus, Associazione S.E.A.
Torino Nord – Servizio Emergenza Anziani, arch. Claudio Perino,
arch. Giovanni Torretta, Studio Associato Aprile, Bacco e Lacidonia,
ing. Luca De Giorgis e ing. Marco Simonetti, rappresentato e difeso
dal prof. avv. Massimo Andreis e dall'avv. Claudio Olivetti, con
domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via Pietro
Palmieri, 40;

contro

Comune Torino, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Gianotti e Luisa Varalda dell'Avvocatura comunale di Torino, con domicilio eletto presso le medesima in Torino, Comune di Torino - via Corte D'Appello, 16;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale adottata dal Comune di Torino in data 9 marzo 2006 n. 42, a firma del Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti, Economato - Settore Affari Generali Normative Appalti, successivamente noto, con la quale è stata disposta la revoca della aggiudicazione definitiva della licitazione privata - concessione per la progettazione, costruzione e gestione di residenza sanitaria assistenziale polivalente per anziani in area Mongrando alla associazione temporanea di imprese ricorrente;

nonché per l'annullamento

in quanto di ragione, degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi e, in particolare, delle note del Comune di Torino in data 19 ottobre 2005, in data 26 ottobre 2005, in data 4 gennaio 2006, in data 1° febbraio 2006, nonché in data 18 aprile 2005, con la quale ultima l'Amministrazione comunale ha respinto l'istanza di riesame formulata dal ricorrente,

con espressa riserva

di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patienti in conseguenza della adozione dei provvedimenti impugnati, nonché il

pagamento del corrispettivo per le prestazioni rese a favore dell'Amministrazione comunale fino all'adozione del provvedimento di revoca e, in particolare, per la redazione della progettazione definitiva; il tutto oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2012 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Consorzio I.C.S. – Imprese Cooperative Sociali s.c.s. a r.l., in proprio e quale capogruppo mandatario dell'associazione temporanea di imprese tra Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s. a r.l., Cooperativa Sociale Cilte s.c.s. a r.l., Cooperativa Sociale Solidarietà s.c.s. a r.l., Associazione Anziani e Comunità Locale, Associazione D.B.S. – Volontari per un Borgo Solidale – Onlus, Associazione S.E.A. Torino Nord – Servizio Emergenza Anziani, arch. Claudio Perino, arch. Giovanni Torretta, Studio Associato Aprile, Bacco e Lacidonia, ing. Luca De Giorgis e ing. Marco Simonetti (d'ora in poi

parte ricorrente), è insorto innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale avverso gli atti e i provvedimenti in epigrafe indicati, invocandone l'annullamento, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi di gravame:

1. “Violazione di legge in riferimento all’art. 20, comma 5, del capitolato prestazionale, nonché all’art. 7 dello schema di contratto, nonché in riferimento all’art. 10 della legge n. 241/1990 e, in quanto di ragione, all’art. 2.1.4 del capitolato prestazionale; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e/o di motivazione, illogicità, contraddittorietà”.

a) sulla pretesa mancata stipulazione del contratto nei termini di cui all’art. 20 del capitolato:

Deduce che la lettera del 18 agosto 2005 (con cui è stata comunicata l’aggiudicazione) non conteneva alcun termine per la stipulazione. Ritiene che la prospettazione dell’Amministrazione sia totalmente travisata, dato che l’art. 20 del capitolato non può trovare applicazione in assenza della fissazione di un termine per la stipulazione. Ritiene, inoltre, che a fissare il termine non valga nemmeno la nota del 19 ottobre 2005 (con cui è stato assegnato un termine di 7 gg.), dato che solo la comunicazione di aggiudicazione definitiva può contenere il detto termine.

In ogni caso tale termine non può considerarsi né essenziale, né perentorio, visto che la nota che lo indica non precisa quali

sarebbero state le conseguenze in caso di inadempimento. Ritiene che la stessa Amministrazione non lo consideri tale, visto che ancora nel gennaio 2006 afferma che la stipula del contratto “costituiva e costituisce il presupposto per ogni ulteriore istanza conseguente al rapporto di concessione...”.

L'aggiudicataria, con nota in data 9 febbraio 2006, ha in ogni caso restituito il contratto firmato, conseguendone che la revoca non può essere disposta per mancata stipula del contratto. Il provvedimento è, inoltre, censurabile anche per difetto d'istruttoria, dato che l'Amministrazione non ha tenuto conto delle deduzioni partecipative dell'aggiudicataria.

b) sull'asserita pretestuosità del comportamento dell'aggiudicataria:

Deduce di essersi limitata a chiedere chiarimenti in ordine alle incongruenze riscontrate tra la valutazione economica del calcolo sommario della spesa e i conteggi del computo metrico estimativo in allora in corso di elaborazione, manifestando, peraltro, la propria disponibilità ad avvenire alla stipula del contratto.

In ogni caso, la pretestuosità non costituisce a norma di legge motivo di revoca dell'aggiudicazione.

c) sull'asserito comportamento inadempiente dell'aggiudicataria:

Deduce che non è chiaro quale sia l'inadempienza cui fa riferimento il provvedimento di revoca. Tale non può essere la mancata stipula del contratto, dato che nessun termine era stato fissato allo scopo e

che il contratto, in quel momento, era stato comunque sottoscritto. E' stata, in ogni caso, prestata la cauzione, avviata la progettazione definitiva e consegnata all'Amministrazione.

La stessa non è stata, peraltro, presa in esame, sicché l'Amministrazione non può ritenere che al riguardo sia inadempiente l'aggiudicataria.

Il ritardo nella consegna è stato, comunque, determinato dalla reticenza dell'Amministrazione nel riscontrare le richieste di chiarimenti dell'aggiudicataria, che ha costretto quest'ultima a predisporre ulteriori elaborati grafici per compensare gli errori di progettazione preliminare a mano a mano riscontrati. Quand'anche così fosse, l'Amministrazione avrebbe comunque potuto applicare una penale per ogni giorno di ritardo, ma non sicuramente disporre la revoca.

2. "Violazione di legge in riferimento all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché all'art. 37-septies della legge n. 109/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e/o di motivazione (censura questa altresì dedotta quale violazione di legge in riferimento all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241)".

Deduce che la revoca non è stata posta in essere nel rispetto delle garanzie procedurali e sostanziali di cui all'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990.

Parte ricorrente ha avanzato, inoltre, anche istanza dei danni asseritamente subiti.

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, contestandone la fondatezza.

La Sezione, con ordinanza n. 367/2006, ha respinto l'istanza cautelare contenuta nel ricorso, esito, peraltro, non sovvertito in sede di appello, dato che il relativo gravame è stato dichiarato improcedibile, avendo la parte appellante dichiarato di non avere più interesse alla decisione della domanda cautelare (C.d.S., VI, ordinanza in data 3 luglio 2007, n. 3333).

In prossimità dell'udienza pubblica del 7 marzo 2012, fissata per la trattazione del merito, parte ricorrente, dopo aver in un primo momento dichiarato che nelle more del giudizio era venuto meno il suo interesse alla definizione del ricorso, ha revocato tale dichiarazione e insistito affinché lo stesso venisse assunto a decisione.

In vista di tale udienza e a sostegno delle rispettive tesi difensive le parti si sono, quindi, scambiate ulteriori memorie, cui hanno fatto seguito le relative repliche.

Celebrata l'udienza, il Collegio, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 75, comma 2, del c.p.a., ha differito la decisione della causa alla successiva camera di consiglio del 20 marzo 2012.

DIRITTO

E' contestata la legittimità della revoca dell'aggiudicazione definitiva della concessione, progettazione, costruzione e gestione di una residenza sanitaria assistenziale polivalente per anziani precedentemente disposta a favore dell'A.T.I. ricorrente.

Il Collegio, aderendo alla prognosi formulata nella fase cautelare, ritiene, tuttavia, che il ricorso non sia fondato.

Ai fini che qui rilevano, osserva, invero, che:

- contrariamente a quanto ritenuto da parte ricorrente, dalla lettura del provvedimento impugnato risulta agevole evincere che il motivo posto a sostegno della revoca è rappresentato unicamente dalla mancata sottoscrizione del contratto di concessione da parte dell'A.T.I. aggiudicataria, circostanza cui deve, pertanto, intendersi riferito anche l'affermato comportamento inadempiente e/o pretestuoso tenuto dalla medesima;
- il disciplinare di gara, all'art. 20, prevedeva espressamente che l'aggiudicatario "entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dovrà perentoriamente sottoscrivere il contratto di affidamento, con i relativi allegati, ai sensi dell'art. 109, comma 1, della Legge 109/94 e s.m.i." e che "in difetto degli adempimenti di cui sopra nei rispettivi termini, si procederà, senza ulteriore preavviso, alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria";

- il dirigente del Settore Contratti del Comune di Torino, con nota in data 4 agosto 2005, prot. n. 6627, trasmetteva all'A.T.I. aggiudicataria n. 3 originali del contratto di concessione, affinché venissero sottoscritti dal legale rappresentante e poi restituiti per la registrazione;
- il dirigente del Settore Manutenzione Straordinaria Generica ed Opere per il Sociale e R.U.P., con separata nota in data 18 agosto 2005, prot. n. 20860/TO6.005/00064, comunicava formalmente all'A.T.I. che con determinazione dirigenziale in data 9 giugno 2005, divenuta esecutiva dal 27 giugno 2005, era stata disposta a suo favore l'aggiudicazione definitiva della concessione in questione, invitando la medesima "a consegnare entro 45 giorni naturali consecutivi (da tale comunicazione) il progetto definitivo...";
- il dirigente del Settore Contratti del Comune di Torino, non avendo ancora ricevuto riscontro alla propria precedente comunicazione, con nota in data 19 ottobre 2005, prot. n. 8507, invitava l'A.T.I. aggiudicataria a recapitare gli originali del contratto, debitamente sottoscritti, "entro 7 giorni dal ricevimento" della nota medesima, con l'avvertimento che altrimenti avrebbe provveduto ad inoltrare la pratica al Settore competente e alla Civica Avvocatura "per gli adempimenti di conseguenza";
- non avendo provveduto l'A.T.I. aggiudicataria a sottoscrivere il contratto in questione, il dirigente del Settore Manutenzione Straordinaria Generica ed Opere per il Sociale e R.U.P., con nota in

data 1 febbraio 2006, prot. n. 02690/TO6.005/064, comunicava formalmente l'avvio del procedimento finalizzato alla revoca dell'aggiudicazione;

- successivamente, il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato, con determinazione n. 42 in data 9 marzo 2006, qui avversata, disponeva, quindi, la revoca della su indicata determinazione di aggiudicazione disposta a favore della detta A.T.I..

Da quanto innanzi riportato è agevole rilevare, innanzitutto, che il Comune di Torino, con la citata disposizione di cui all'art. 20 del disciplinare di gara, ha inteso discostarsi dalla disciplina dettata dall'art. 109 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (norma impropriamente riferita dall'Amministrazione alla L. 109/1994), all'epoca vigente, nel senso che, nella norma speciale di gara, la stipulazione del contratto nel rispetto dei termini stabiliti dall'Amministrazione è una previsione strumentalmente preordinata alla soddisfazione dell'interesse pubblico (e della correlata certezza delle relazioni giuridiche ed economiche), anziché, come di norma, a quello del privato aggiudicatario a non rimanere legato sine die ad un'Amministrazione che non è intenzionata a perfezionare il contratto.

Tant'è, che, nella legge di gara, il potere di "svincolarsi" dagli impegni correlati all'aggiudicazione è stabilito proprio a favore della stessa Amministrazione (sotto forma di "revoca dell'aggiudicazione")

e non, come nell'ipotesi disciplinata dall'art. 109 del d.P.R. citato, a favore dell'aggiudicatario, il quale, come noto, "se la stipula del contratto ... non avviene nei termini fissati ... può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto".

Tale precisazione non è di poco conto, poiché è proprio alla luce del su indicato primario interesse pubblico, a cui presidio è prevista la detta potestà di revoca, che, nel caso di specie, deve essere valutata la mancata stipula del contratto di concessione da parte dell'ATI aggiudicataria e, conseguentemente, la legittimità o meno della decisione assunta dal Comune.

Al riguardo, ritiene il Collegio che il mancato rispetto del termine fissato, peraltro sintomatico del rifiuto alla sottoscrizione del contratto, reiteratamente opposto dall'A.T.I., anche in maniera silente o sotto forma di richiesta di chiarimenti in merito alle incongruenze asseritamente riscontrate tra la valutazione economica del calcolo sommario della spesa di cui al progetto preliminare a base di gara e i conteggi del computo metrico estimativo in elaborazione nel corso della redazione del progetto definitivo, costituisca giusto motivo di revoca e sia di per sé sufficiente a sorreggere, dal punto di vista motivazionale, la decisione assunta dal Comune, senza che alcun rilievo possa assumere la circostanza che il termine per la sottoscrizione non sia stato indicato sin dal momento della

comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

La clausola contenuta nell'art. 20 del disciplinare di gara, per il suo tenore letterale e per la sua funzione di tutela dell'Amministrazione resistente (rectius degli interessi da essa perseguiti), non può, infatti, considerarsi preclusiva per l'Amministrazione medesima della possibilità di fissare il termine per la stipulazione del contratto anche dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, deve, dunque, ritenersi che il termine per la sottoscrizione del contratto indicato nella II comunicazione inviata dal Servizio Contratti all'A.T.I. aggiudicataria fosse idoneo ad assolvere alla funzione specifica ad esso attribuita dalla norma, in quanto, avuto riguardo agli interessi presidiati, senza dubbio perentorio ed essenziale, con la conseguenza che la sua violazione ha legittimamente indotto il Comune medesimo a disporre la revoca qui contestata.

L'avvertimento, contenuto nella nota in data 19 ottobre 2005, che in caso di mancata sottoscrizione del contratto nel termine fissato la pratica sarebbe stata inoltrata al Settore competente e alla Civica Avvocatura "per gli adempimenti di conseguenza" ad altro non poteva valere, infatti, che a rendere edotta l'aggiudicataria delle conseguenze sfavorevoli cui sarebbe andata necessariamente incontro nel caso in cui non avesse ottemperato agli obblighi in tal senso assunti con la presentazione dell'offerta e l'accettazione delle

regole tutte di gara, ivi inclusa, per l'appunto, quella contenuta nel più volte citato art. 20 del Disciplinare di gara.

Nel senso dell'essenzialità della (previa) sottoscrizione del contratto si sono espressi, del resto, anche il direttore della Divisione Servizi Tecnici ed Edilizia per i Servizi Culturali – Sociali – Commerciali e il dirigente del Settore Manutenzione Straordinaria Generica ed Opere per il Sociale allorché, con nota a firma congiunta in data 26 ottobre 2005, prot. n. 26474/TO6.005/064, hanno fornito riscontro alla richiesta dell'A.T.I. in data 20 ottobre 2005, prot. n. 2322/05/EC.

Tale nota è esplicita, infatti, nell'attribuire un ruolo fondamentale per la regolazione dei rapporti tra le parti alla previa sottoscrizione del contratto di concessione, derivandone che anche l'invocata valutazione delle rappresentate esigenze di proroga per la consegna del progetto definitivo avrebbe potuto essere apprezzata solo nell'ambito di un rapporto contrattuale regolarmente instaurato.

A fronte dell'evidente inosservanza da parte dell'A.T.I. del termine stabilito dal Comune per la sottoscrizione del contratto, a nulla può rilevare, dunque, che la medesima, nel mese di febbraio 2006, abbia rimesso al Settore competente il contratto debitamente sottoscritto, dato che tale sottoscrizione è da ritenersi irrimediabilmente tardiva.

Del pari nessun rilievo può assumere la circostanza che il Comune, nella nota in data 4 gennaio 2006, laddove, per l'ennesima volta, ha

posto l'attenzione sull'importanza della sottoscrizione del contratto, si sia espresso in termini di apparente attualità (“...l'adempimento di cui sopra... costituiva e costituisce il presupposto per ogni ulteriore istanza conseguente al rapporto di concessione...”), data l'evidente essenzialità del termine dalla stessa precedentemente fissato.

La corretta conclusione cui è giunto il Comune ovvero che l'A.T.I. abbia semplicemente inteso sottrarsi all'obbligo di addivenire alla stipula del contratto risulta, peraltro, avvalorata dal comportamento poco lineare tenuto dalla medesima.

Come correttamente posto in evidenza dalla difesa dell'ente civico, l'aggiudicataria:

- con nota in data 25 settembre 2009, prot. n. 2150/2005/SB, chiedeva, in un primo momento, la proroga della scadenza del progetto definitivo al 31 gennaio 2006 (il termine da rispettare per tale adempimento era quello – si rammenta – di 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione in data 18 agosto 2005) al fine dello “studio di ulteriori ottimizzazioni, approfondimenti ed affinamenti del progetto”;
- con nota in data 20 ottobre 2005, prot. n. 2322, rappresentava, per la I volta, che “nella redazione del progetto definitivo, attualmente in fase di ultimazione, sono emerse incongruenze tra la valutazione economica del calcolo sommario della spesa di cui al progetto preliminare a base di gara e i conteggi del computo metrico

estimativo in elaborazione” e chiedeva chiarimenti in merito all’Amministrazione;

- con nota in data 26 ottobre 2005, prot. n. 02399/05/SB/sv, si dichiarava, invece, disponibile agli adempimenti richiesti dal Settore Contratti, ma ribadiva l’esigenza di ottenere “previa risposta ai chiarimenti richiesti”.

Vero è, in ogni caso, che l’A.T.I. ha ritenuto di poter subordinare la stipula del contratto all’ottenimento di chiarimenti che nemmeno avrebbe dovuto chiedere, dato che il Disciplinare di gara, all’art. 21, prevedeva espressamente che “l’offerta dei concorrenti dovrà tenere conto di quanto previsto nel progetto preliminare e nel capitolato prestazionale predisposto dal Settore Manutenzione Straordinaria Generica ed Opere Speciali, in ordine alla progettazione e realizzazione dell’opera...”, che il Capitolato prestazionale, “da considerarsi integrativo della relazione Tecnico-Illustrativa del progetto preliminare...”, all’art. 1.1., relativo alla descrizione dell’intervento, precisava chiaramente che “maggiori dettagli sono riportati negli elaborati grafici, nella relazione tecnica e nella relazione illustrativa del progetto preliminare” e, all’art. 1.4.1, relativo alla progettazione definitiva, che “il progetto definitivo deve essere elaborato sulla base del corrispondente progetto preliminare...”, che il calcolo sommario della spesa per la realizzazione delle opere oggetto del progetto preliminare di realizzazione della Residenza Sanitaria Assistenziale Polivalente per anziani, redatto dal

professionista incaricato, era conosciuto sin dalla presentazione dell'offerta e, infine, che non risulta revocato in dubbio che nella presentazione dell'istanza di invito alla gara tutti i componenti dell'A.T.I. ICS avevano dichiarato di “conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale d'appalto” e di aver esaminato “tutte le circostanze generali suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto”.

E' evidente, pertanto, che, laddove avesse inteso dolersi dell'eventuale erroneità della progettazione preliminare o del calcolo sommario della spesa in quell'occasione redatto, avrebbe dovuto contestare tali atti, nei tempi e nei modi opportuni, e non attendere, invece, di risultare aggiudicataria in base all'offerta formulata sulla scorta dei medesimi (peraltro espressamente accettati) per dolersi della loro erroneità e/o incongruenza, dato che era certamente suo onere valutare ex ante la fattibilità dell'intervento e la sua convenienza economica, essendo nella piena possibilità di farlo.

La circostanza che essa si sia avveduta delle affermate incongruenze solo successivamente all'aggiudicazione, deve imputarlo, quindi, solo alla propria negligenza.

Né poteva pretendere, in ragione di ciò, di rifiutare la sottoscrizione del contratto.

Ne deriva che anche le reiterate richieste di chiarimenti s'appalesano quale mero espediente per non addivenire proprio alla detta sottoscrizione.

In base alle considerazioni che precedono può, dunque, concludersi per l'infondatezza del primo motivo di gravame, dato che, come risulta evidente dalla sola lettura del più che esaustivo atto opposto, esso esplicita con puntualità i fatti e le ragioni che hanno indotto il Comune a revocare l'aggiudicazione.

A miglior sorte non è destinato, tuttavia, nemmeno il secondo motivo, dato che il provvedimento in contestazione, seppur preceduto, per mere ragioni di trasparenza e lealtà, dalla comunicazione di avvio del procedimento è, all'evidenza, la reazione (vincolata) alla condotta dell'A.T.I., violativa del termine di sottoscrizione del contratto, e non, invece, il frutto di una valutazione discrezionale fondata su sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero occasionata dal mutamento della situazione di fatto o dalla nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Non va dimenticato, infatti, che è lo stesso art. 20 del Disciplinare di gara a sanzionare con la revoca dell'aggiudicazione la mancata sottoscrizione del contratto di affidamento entro il termine stabilito

dall'Amministrazione.

E' evidente, quindi, come in questa ipotesi, non si ponga neanche il problema della corresponsione di un indennizzo, essendo il ritiro del provvedimento legato ad una condotta addebitabile alla parte privata, e non certo a valutazioni di opportunità da parte dell'amministrazione.

Per lo stesso motivo non vi sono, ovviamente, nemmeno i presupposti per dar corso all'invocata applicazione dei rimborsi previsti dall'art. 37-septies della Legge n. 109 del 1994.

Anche il motivo in esame è, in definitiva, destituito di fondamento.

In conclusione, all'accertata infondatezza delle censure svolte da parte ricorrente non può che conseguire il rigetto del ricorso, con riferimento a tutte le richieste avanzate, inclusa quella volta al risarcimento del danno, mancando, con specifico riguardo a quest'ultima, l'illegittimità del provvedimento impugnato, quale elemento costitutivo della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ..

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato nella parte dispositiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente a rifondere al Comune di Torino le spese e le competenze di giudizio, che vengono liquidate nell'importo complessivo di Euro 4.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nelle camere di consiglio del 7 e del 20 marzo 2012, con l'intervento dei magistrati:

Ofelia Fratamico, Presidente FF

Manuela Sinigoi, Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)